LEGISLATURA XXVIII — 1º SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 MAGGIO 1931

3 gennaio 1929, n. 16, per l'emanazione del regolamento generale, di speciali disposizioni transitorie e di ogni altra norma necessaria per l'applicazione delle leggi sui Consigli e Uffici provinciali dell'economia, sono estese alle disposizioni contenute nella presente legge.

Sono abrogate le disposizioni contrarie alla presente legge.

Su quest'articolo ha chiesto di parlare l'onorevole camerata Asquini. Ne ha facoltà. ASQUINI. Nel testo dell'articolo 16 vi è una congiunzione involontaria. L'articolo 16 ha lo scopo di conferire al Governo del Re i poteri per redigere il testo unico della legge allo scopo di coordinarla con le altre leggi dello Stato. Ma l'espressione preterintenzionale suona così: Il Governo del Re..... ha facoltà di stabilire, in tale sede, le norme necessarie intese a disciplinare organicamente la materia, integrando, modificando o sopprimendo le attuali disposizioni, anche per coordinarle con le altre leggi dello Stato ».

Sembrerebbe, dalla interpretazione letterale di questo testo, che il Governo chiedesse la delega di poteri legislativi illimitati, anzichè i poteri relativi al semplice coordinamento, e che quindi il Governo, come Saturno, potesse anche rimangiarsi questa legge, appena approvata, od altre leggi già promulgate.

Questa non è certo l'intenzione del Governo; però, allo scopo di chiarire l'equivoco, proporrei la soppressione della parola «anche».

PRESIDENTE. Ella, onorevole Ministro, consente?

BOTTAI, Ministro delle corporazioni. Il Governo rinuncia alla congiunzione. (Si ride).

PRESIDENTE. Non è così semplice, onorevole Ministro, perchè l'onorevole camerata Asquini non ha presentato un regolare emendamento; quindi bisognerebbe che ella facesse suo l'emendamento proposto dal camerata Asquini, perchè io possa metterlo in votazione.

BOTTAI, Ministro delle corporazioni. Lo faccio mio.

PRESIDENTE. Pongo a partito la proposta di sopprimere nel primo comma dell'articolo 16 la parola « anche ».

$$(\hat{E} \ approvata).$$

Pongo a partito l'articolo 16 così emendato.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE BUTTAFOCHI.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole camerata Roncoroni a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

RONCORONI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge.

Conversione in legge del Regio decretolegge 18 maggio 1931, n. 545, concernente modifica dell'articolo 9 del regolamento legislativo approvato con Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, circa la composizione del Consiglio consultivo dell'Opera Nazionale per i Combattenti .(985)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui seguenti disegni di legge, già approvati per alzata e seduta:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1931 al 30 giugno 1932. (806 e 806-bis).

Conversione in legge del Regio decretolegge 26 dicembre 1930, n. 1693, che proroga al 31 dicembre 1950 la facoltà di emissione dei biglietti di banca concessa alla Banca d'Italia. (848-B).

Modificazione delle vigenti disposizioni relative alla vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche. (962)

Conversione in legge del Regio decretolegge 23 aprile 1931, n. 471, concernente provvedimenti per Fiume. (971)

Conversione in legge del Regio decretolegge 23 aprile 1931, n. 490, recante provvedimenti a favore dell'Amministrazione provinciale di Zara e dei comuni della provincia stessa. (972)

Sistemazione definitiva delle Salme dei Caduti in guerra. (974)

Concessione di un assegno straordinario annuo alla vedova dell'onorevole Armando Casalini. (975)

Conversione in legge del Regio decretolegge 19 febbraio 1931,n. 206, concernente il trattamento di quiescenza e previdenziale del personale delle Casse di Risparmio, dei Monti di pietà, di prima categoria, del Consorzio nazionale per il Credito agrario di miglioramento,